

PROTOCOLLO SUL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

ELABORATO DALL'OSSERVATORIO DI REGGIO EMILIA

Il presente protocollo recepisce le indicazioni emerse all'interno del gruppo di lavoro istituito all'interno dell'osservatorio presso il Tribunale di Reggio Emilia.

PREMESSE

E' notoria la situazione di difficoltà dell'apparato giustizia al fine della erogazione di un adeguato servizio pubblico agli utenti.

La novella rende opportuna un'attività di coordinamento e di impegno per sfruttare l'occasione offerta da un nuovo strumento processuale.

Il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. può essere valutato con positivo interesse nel fattivo auspicio che possa divenire la modalità fruttuosa di svolgimento dei processi civili.

Si concorda sull'obiettivo comune di avviare e promuovere la funzionalità dello strumento, offrendo alcune indicazioni operative che valorizzino prassi e atteggiamenti virtuosi che, in caso di positivo impatto, potranno essere estesi anche ad altri tipi di procedimento.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il procedimento deve ritenersi applicabile non solo alle azioni di condanna, ma anche a quelle di mero accertamento ed alle azioni costitutive, in considerazione della mancanza di espresse limitazioni circa la natura dell'azione esperibile.

MATERIE

Per offrire un'indicazione operativa all'utilizzo dell'istituto è utile indicare alcuni primi elementi interpretativi, da implementare in corso di attività.

Questioni sottratte

Il ricorso al procedimento in esame è escluso laddove il Tribunale giudica in composizione collegiale ex art. 48 Ord. Giud. e 50 bis c.p.c., così come nei procedimenti di grado di appello.

Questioni astrattamente idonee

Preliminarmente va rilevato come il termine “sommario” non si riferisca alla cognizione, in quanto non vi è alcun richiamo operato alle nozioni proprie della cognizione sommaria- ovverosia probabilità o verosimiglianza – ma alle forme di svolgimento del processo.

L’espressione non si traduce in limitazioni probatorie in ordine alla tipologia del mezzo, ma si riferisce soltanto all’organizzazione del processo.

L’idoneità della causa rispetto a una effettiva trattazione sommaria va verificata all’esito della costituzione del convenuto e della prima udienza, tramite la valutazione del giudice ex art. 702 ter, comma 3 c.p.c..

L’osservatorio auspica che, salvo difficoltà di in jus vocativo, la valutazione avvenga in prima udienza. All’esito di tale valutazione, visto anche l’art. 115 comma 2 c.p.c., si devono ritenere inammissibili ulteriori domande, eccezioni e istanze istruttorie.

Appaiono idonee alla trattazione sommaria le cause documentali, quelle che hanno avuto una precedente istruttoria (cause a seguito di istruzione preventiva e meriti possessori) quelle bisognose di un unico mezzo di prova o di più mezzi di prova interdipendenti.

In particolare le cause che richiedono l’acquisizione di prove costituende ove l’istruttoria sia breve ed agevole (come nell’ipotesi di prova testimoniale limitata a pochi capitoli e pochi testi, ovvero di CTU esperibile in tempi brevi, ovvero di acquisizione di documenti e prove ex artt. 118,210 e 213 c.p.c.).

Questioni astrattamente inidonee

In generale non sembrano compatibili le cause suscettibili di definizione con sentenze parziali, quelle bisognose di mezzi di prova sequenziali, quelle ove vi sia la presenza di querela di falso. Da rimettersi alla valutazione del caso concreto la compatibilità con l’istanza di verificaione.

Analogamente sembrano allo stato incompatibili con il rito sommario le cause soggette a diverse forme di rito ordinario e quelle connotate da una specialità caratterizzata da fasi cautelari proposte

congiuntamente alla domanda di merito, quali quelle ex art. 1137 c.c. (impugnazione delibere condominiali) , 2378 (impugnazioni delibere societarie) c.c., Legge 689/81 sulla depenalizzazione, ex Legge 1035/72 (in materia di alloggi ERP), rito del lavoro ex art. 409 c.p.c..

Allo stato non è possibile escludere la compatibilità del rito sommario con : 1) rito locatizio – con un elevato margine di dubbio. 2) opposizioni alle esecuzioni 3) opposizione a decreto ingiuntivo – con un minore margine di dubbio circa l'ammissibilità.

PROPOSIZIONE DEL RICORSO

E' necessario che la redazione delle note di iscrizione a ruolo sia effettuata con diligenza.

In sede di atto introduttivo occorrerà indicare tutti gli elementi richiesti ex art. 125 e 163 c.p.c. (ivi incluso l'avvertimento ex art. 163, comma 7 c.p.c.) .

In ragione della concentrazione del rito, si concorda sulla necessità di formulare le istanze istruttorie negli atti introduttivi, che dovranno perciò contenere una chiara, completa e definitiva indicazione delle predette istanze. In particolare, per maggiore univocità, si dovrà evitare il riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi con mera premessa della formula “vero che”.

All'atto del deposito dell'atto introduttivo il ricorrente allegherà lo schema di decreto di fissazione udienza allegato e tante copie del ricorso pari a quelle necessarie per la notifica con in calce il testo del decreto. All'atto del deposito, il ricorrente riceverà altresì comunicazione in ordine all'ammontare delle marche da consegnare al momento del ritiro delle copie.

A deposito avvenuto, la Cancelleria predisporrà subito le copie ai fini della notifica, che verranno rilasciate ordinariamente dopo quattro giorni dalla data del decreto previa consegna delle marche quantificate all'atto del deposito dell'atto introduttivo.

In considerazione della particolare natura del giudizio, tutte le parti depositeranno scambievolmente copia cartacea o ottica dei documenti prodotti.

E' necessario che i fascicoli siano accessibili, per i difensori delle parti che dovranno costituirsi, entro quattro giorni dalla loro richiesta.

La Cancelleria utilizzerà per i fascicoli d'ufficio un segno distintivo del fascicolo con nastro adesivo di colore diverso.

FASE INTRODUTTIVA ED ESTENSIONE DEL CONTRADDITTORIO

Il decreto di fissazione dell'udienza deve essere emesso dal Giudice designato tendenzialmente entro 5 giorni dalla data di assegnazione, utilizzando lo schema di decreto allegato.

L'udienza deve essere tendenzialmente fissata in un periodo di tempo ricompreso tra i cinquanta giorni (tenuto conto delle esigenze di celerità del procedimento), salvo deroghe eccezionali giustificate dalla natura della causa, come ad esempio nell'ipotesi in cui il convenuto sia straniero, o dalle particolari condizioni dell'agenda del Giudice.

Ai termini previsti dall'art. 702 bis e ss. c.p.c. si applica la sospensione feriale.

E' auspicabile che l'orario dell'udienza fissata dal Giudice sia indicato nel decreto in modo preciso, così da assicurare un adeguato spazio di interlocuzione con i difensori, anche tenuto conto del fatto che l'udienza stessa deve essere fissata nei medesimi giorni in cui presso le singole sezioni del Tribunale vengono tenute le udienze di prima comparizione delle cause ordinarie.

Si concorda sul principio fondamentale della massima valorizzazione dell'udienza come momento centrale ed effettivo di trattazione delle cause, nonché sulla necessità di partecipare all'udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che sia assicurata la immediata trattazione delle questioni rilevanti per il giudizio e che siano privilegiati il principio dell'oralità del processo e la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.

E' controverso se al convenuto sia consentita solo la chiamata in causa per garanzia, come previsto dall'art. 702 bis c.p.c.. Un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza , porta tuttavia a condividere l'opinione secondo cui deve ritenersi ammissibile anche la chiamata in causa per comunanza di causa, fermo restando che l'estensione soggettiva del contraddittorio impone al Giudice una più attenta valutazione della compatibilità della causa con la trattazione sommaria. Per gli stessi motivi e con gli stessi limiti debbono ritenersi ammissibili nel

procedimento sommario l'intervento volontario di terzi e la chiamata in causa di terzi, sia per l'integrazione necessaria del contraddittorio sia per gli effetti di cui all'art. 107 c.p.c.

La chiamata in causa di terzo può essere effettuata con atto di citazione per l'udienza fissata dal Giudice, nel rispetto dei termini previsti per il convenuto dal comma 3 dell'art. 702 bis c.p.c.

La costituzione del terzo chiamato deve avvenire con le stesse modalità ed è soggetta alle stesse decadenze previste per il convenuto.

Si raccomanda agli avvocati di comunicare la costituzione in giudizio e di mettere a disposizione di controparte copia dei documenti depositati.

UDIENZA ISTRUTTORIA e DEFINIZIONE

Si concorda sul principio fondamentale della massima valorizzazione dell'udienza come momento centrale ed effettivo di trattazione delle cause, nonché sulla necessità di partecipare all'udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che sia assicurata la immediata trattazione delle questioni rilevanti per il giudizio e che siano privilegiati il principio dell'oralità del processo e la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.

Debbono ritenersi applicabili gli art. 115, 164, 181,182, 295 e ss., 299 e ss., 309 c.p.c. in quanto compatibili con le modalità di instaurazione e con la natura del procedimento sommario.

Nel caso di domanda principale rientrante nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e di domanda riconvenzionale rientrante nella competenza del Tribunale in composizione collegiale, così come nel caso di domanda principale compatibile con il rito sommario e di domanda riconvenzionale non compatibile (e viceversa), deve ritenersi condivisibile l'opinione secondo cui, in caso di connessione "forte" tra le due domande (pregiudizialità, continenza, accessorietà ecc.), l'intera causa deve essere convertita nel rito ordinario.

Tenuto conto della natura del procedimento e del fatto che l'art. 54 della legge n. 69/09 lo individua come il prototipo dei procedimenti in cui " sono prevalenti i caratteri di semplificazione

della trattazione o dell'istruzione della causa", la valutazione della compatibilità con l'istruttoria sommaria deve essere concentrata sull'accertamento della complessità della controversia, alla luce del numero e dell'entità delle questioni di fatto e di diritto controverse tra le parti, anche prescindendo dal tipo di prove da assumere.

In particolare, le cause che richiedono l'acquisizione di prove costituenti devono ritenersi compatibili con il rito sommario, ove l'istruttoria sia breve ed agevole (come, ad esempio le cause in cui l'istruttoria testimoniale sia limitata a poche circostanze di fatto o a poche testimonianze, ovvero quelle che implicino una CTU limitata nel contenuto ed espletata in tempi brevi, ovvero ancora le cause che richiedono l'acquisizione di documenti o prove tramite gli strumenti di cui agli artt. 118, 210, 213 c.p.c).

Le modalità di espletamento dell'istruttoria deformalizzata possono ricalcare quelle del modello cautelare (anche perché nell'art. 702 ter è richiamata la formulazione dell'art. 669 sexies), fermo restando che l'istruttoria deve riguardare tutti gli aspetti rilevanti ai fini della decisione e non solo quelli indispensabili. La prova testimoniale richiede pertanto il giuramento del testimone, ma non è necessaria nella verbalizzazione l'indicazione specifica dei capitoli, la CTU richiede il giuramento del consulente, ma deve essere ridotta nei tempi e semplificata nei contenuti(ove possibile è auspicabile la risposta in udienza, con invito al CTU a studiare i fascicoli di parte prima dell'udienza.).

Nel procedimento sommario non è derogato il principio dispositivo e quindi i poteri istruttori officiosi sono quelli previsti per il rito ordinario.

Nella liquidazione delle spese giudiziali gli onorari devono essere determinati in base alle tariffe previste dal D.M. 8.04.2004 per i procedimenti a cognizione piena dinanzi il Tribunale.

In caso di conversione in rito ordinario, all'udienza ex art. 183 c.p.c. le parti possono, ed il Giudice deve, compiere tutte le attività previste dall'art. 183 c.p.c..

AGGIORNAMENTO

L'osservatorio si impegna a censire i provvedimenti che verranno emessi e a rendere noti quelli che affronteranno e risolveranno temi di interesse generale.

Il protocollo verrà periodicamente aggiornato e rivisto sulla base dell'esperienza maturata.

RICHIAMO

Per quanto non previsto nel presente protocollo, operano le indicazioni di cui al protocollo generale, ove compatibili.

Costituisce parte integrante del presente protocollo lo schema di decreto di fissazione di udienza.